

## Diritto costituzionale 2a modulo di 12 ore

- Modulo di 12 ore sui diritti fondamentali.
- Obiettivi del modulo:
  - 1) Che cosa sono i diritti fondamentali.
  - 2) Quali sono i contenuti dei diritti fondamentali.
  - 3) Quali sono i modelli di tutela dei diritti fondamentali.
  - 4) Strumenti di garanzia dei diritti fondamentali.

## Continua

- 5) Come interagiscono sul piano concreto i diversi strumenti giuridici di tutela dei diritti fondamentali: Costituzioni, trattati internazionali, ordinamento europeo, Corti (giudici comuni, corti costituzionali, Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte di Giustizia dell'Unione europea).
- 6) Come evolvono i diritti fondamentali: rapporto tra garanzia normativa e interpretazione giurisprudenziale.
- 7) Discussione di casi pratici (sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti umani).

## Tematiche che tratteremo oggi

1) Concetto di diritto fondamentale:

Significato tecnico-giuridico dell'espressione "Diritti fondamentali";

2) Modelli storico-giuridici di protezione dei diritti fondamentali

## Dire diritti fondamentali: significato?

- Dizione di diritti fondamentali = non è casuale.
- Qualificazione predisposta dalla Costituzione.
- Codificazione costituzionale = preminente ruolo giuridico.
- Non è un ruolo ricognitivo di fattispecie che devono essere integrate in via interpretativa.
- Qualificazione tassativa.

## Quali sono quindi i diritti fondamentali?

- Status costituzionale;
- Godono dello status di diritti fondamentali i diritti che la Costituzione definisce come tali;
- Momento costitutivo di uno Stato = carattere distintivo e qualificativo di un ordinamento statale.
- i diritti fondamentali = complesso processo storico = sviluppo del costituzionalismo.

## Continua

- I diritti = passaggio dall'indifferente giuridico all'area della giuridicità, della prescrittività.
- Dal punto di vista del contenuto:

Terreno mobile privo di paletti fermi = tensione delle relazioni fra potere e società.

Terreno mobile = continue variazioni, nel senso di continui spostamenti = tensioni fra potere e libertà

## Concezioni dei diritti

- - Storicistica = diritti frutto dell'evoluzione storica dei rapporti politici e sociali (diritti di libertà negativa) = esperienza inglese (Magna Charta libertatum 1215; Glorious Revolution 1688; Bill of Rights 1689 = sistema di common law). Custode dei diritti = giudice garante di diritti consuetudinari
- - Individualistica = diritti preesistono allo Stato = indifferenza alle evoluzioni sociali, economiche e politiche = diritti naturali (Rivoluzione francese; Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789).

## Concezione individualistica

- 1) Nuovo ordine politico basato sulla volontà degli individui consociati;
- 2) Legge = unica fonte del diritto che può limitare i diritti.



## Concezione statualistica

- - Stato dispone dei contenuti, dei limiti, degli strumenti e dei meccanismi di tutela dei diritti;
- - Stato liberale ottocentesco;
- - Positivismo giuridico = legge come fonte e limite dei diritti di libertà.
- - Diritti legislativamente definiti = frutto della limitazioni autoimposte dallo Stato.

## Esperienze costituzionali principali

### Stati Uniti

Costituzione del 1787 = compendia le tre concezioni.

Centralità dei giudici e diffidenza verso l'onnipotenza del legislatore.

Legame fra potere costituente e rigidità costituzionale = nucleo inviolabile del patto costituente (Bill of rights 1791; Marbury v. Madison 1803).

### Francia

- Elementi individualistici e statualistici.
- Centralità del legislatore. Legge come espressione 'mediata' della volontà popolare. Potere costituente = potere costituito
- Potere costituente come potere permanente del popolo sovrano

## Concezione individualistica e positivistica dei diritti

- Costituzioni liberali ottocentesche (Statuto albertino) = Costituzione come norma fondamentale per la regolazione dei rapporti fra i poteri dello Stato.
- - Diritti sono limiti al potere assoluto del Sovrano = limiti negativi alle ingerenze dei poteri pubblici nelle sfere dell'autonomia privata.

## Concezione democratica

- Passaggio allo stato democratico costituzionale di diritto = i diritti sono al centro del sistema costituzionale = nucleo immutabile delle Costituzioni del secondo dopoguerra (compromesso tra capitale industriale e lavoro).

## Continua

- Nucleo costituzionale immodificabile della Costituzione = diritti civili, politici, economici e sociali.
- Cataloghi di diritti articolati.
- Differenza con il catalogo delle costituzioni liberali dell'800:

## Continua

- 1) ruolo della legge. O meglio l'incidenza del rapporto tra legge e diritti sulla forma di stato.
- Costituzioni ottocentesche: legge statale parlamentare definisce la linea di demarcazione tra potere e libertà = definisce integralmente il contenuto sostanziale del diritto.
- 2) Amministrazione fa osservare la disciplina del legislatore.
- 3) Giudice = reprime gli abusi commessi dai poteri e dai privati.

## Diritti nelle Costituzioni flessibili

- Dato cruciale:
- La legge del Parlamento sposta con assoluta discrezionalità la linea di demarcazione tra diritto e limite.
- La legge del Parlamento = maggioranza di Governo = espressione di una sola classe egemone = Stato monoclasse.

## Differenze fra concezione liberale-flessibile (Costituzioni ottocentesche) e concezione democratico-costituzionale (Costituzione rigida) in materia di tutela dei diritti

### Diritti nelle costituzioni flessibili

- Preminenza della riserva di legge. I diritti sono radicati nella legge subcostituzionale
- Legge definisce il contenuto dei diritti, i limiti dei diritti, la relazione tra diritto e limite
- Inviolabilità solo verso il potere esecutivo
- Linea di continuità con gli Stati totalitari = negazione dei diritti fondamentali mediante lo strumento della legge.
- Assenza di un giudizio di cost. sulle legge.
- Strapotere del Parlamento (maggioranza)
- Esempio classico: libertà di stampa (Art. 28 Statuto albertino)

### Diritti nelle costituzioni rigide

- I diritti sono radicati nella fonte suprema (Costituzione)
- Costituzione = definisce le linee portanti del rapporto diritto-limite
- I diritti sono al centro del sistema costituzionale
- Inviolabilità anche e soprattutto verso la legge (Parlamento)
- Legge non è una fonte sostitutiva ma integrativa della Costituzione
- Giudizio di costituzionalità delle leggi lesive dei diritti
- Nucleo essenziale: limite a rev. costituzionale



## Costituzioni democratico-sociali rigide

- Tassonomia dei diritti = classificazione dei diritti in base ad un ordine che ne qualifica il valore normativo (G. Azzariti);
- Diritti dati da un ordine normativo che è l'esito dei conflitti sociali (G. Azzariti).
- Prevalenza dei diritti sociali e politici sui diritti economici (art. 41 Cost.).
- Definizione in via costituzionale delle modalità di salvaguardia dei diritti

## Continua

- Limitazione costituzionale del potere = diritti affermati storicamente non in via astratta.
- Distinzione dei diritti per 'generazioni': affermazione delle 'classi' negativamente privilegiate. Distinzione basata sui processi storici di evoluzione della tutela dei diritti. Statuto privilegiato per alcuni diritti.
  - 1) prima generazione: diritti di libertà;
  - 2) seconda generazione: diritti sociali;
  - 3) terza generazione: nuovi diritti.
- Conflitto tra capitale e lavoro = conflitto storico = fundamentalità dei diritti aventi origine storica da quel conflitto = costituzionalismo democratico-sociale (principio lavoristico art. 1 Cost.) = matrice dei diritti sociali = bilanciamento 'ineguale' fra diritti sociali, da un lato, e diritti economici, dall'altro.

## Costituzioni rigide novecentesche: rapporto tra diritto e limite = riserva rinforzata di legge

- - Costituzione predispone le mediazioni fra diritto e limite
- - Costituzione = individua i valori che possono limitare la sfera di esercizio dei diritti fondamentali.
- - Esempi: Artt. 13, 14, 18, 41 Cost.
- - Costituzione predispone le linee portanti del contemperamento tra diritto e limite.
- - Parametro fermo nei confronti:
  - a) del Parlamento (maggioranza legislatrice di governo); b) dei giudici.
- - Tutela del rapporto diritto-limite in capo anche alla Corte costituzionale

## Attuali elementi di profonda crisi del sistema costituzionale dei diritti

- - Perdita della centralità del modello costituzionale statale di protezione dei diritti;
- - Crisi dello Stato costituzionale;
- - Crisi della nozione di diritti fondamentali.
  
- Gli elementi che svelano tali criticità sono i seguenti:
- - Eclissi della sovranità nazionale;

## Primo problema

- Proliferazioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali (Unione europea) = garanzia dei diritti;
- domanda: ciò determina un'espansione o una compressione dei diritti fondamentali costituzionali?
- Modello costituzionale statale = meccanismi di protezione = previa definizione da parte di una norma superiore dei rapporti tra potere e libertà.
- Concezione dei diritti fondamentali negli ambiti non statali = carenza della previa definizione del rapporto potere – libertà da parte della norma superiore.

## Ambito non statale di protezione

La tutela sostanziale dei diritti è affidata all'attività del giudice.

Centralità del principio di proporzionalità nell'applicare le limitazioni ai diritti.

## Conseguenza

Ambito non statale = la tutela sostanziale è affidata al giudice.

Centralità del principio di proporzionalità nell'applicare le limitazioni ai diritti.

Riduzione della dimensione promozionale dei diritti fondamentali.

Dimensione promozionale che invece è centrale nelle Costituzioni democratico-sociali.

## Altri elementi di problematicità

- - Globalizzazione economico-finanziaria.
- Incidenza sui diritti = subordinazione delle tutele politico-sociali ai fini economico-finanziari = funzionalismo economico.
- - Rottura del legame diritti sociali/ sovranità statale.
- - Eclissi dei sistemi politici fondati sulla rappresentanza politica.
- Incidenza sui diritti = meccanismi alternativi di mediazione dei conflitti fra interessi.



## Nucleo costituzionale in materia di diritti fondamentali nel sistema costituzionale

- - Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
- - Forma di Stato = superamento della teoria statocentrica = concezione del personalismo.
- - Diritti e ordinamento sorgono insieme (Piero Calamandrei)

## Art. 2 Cost.

- - Anteriorità dei diritti inviolabili rispetto allo Stato;
- - Parità assiologica fra diritti individuali e diritti sociali = concetto di persona = fonte di libertà spirituale e di pluralismo sociale;
- - Diritti inviolabili = base logica di un ordinamento ispirato ai principi della democrazia pluralistica.

## L'art. 2 Cost.

- - Anteriorità dei diritti di libertà rispetto ad ogni potere statale compreso quello costituzionale (Rivoluzione americana). Legame tra questa cultura e l'art. 2 Cost.
- - Rivoluzione francese = relativizzazione dell'inviolabilità dei diritti fondamentali. I diritti sono prodotti dal supremo potere: volontà generale del sovrano impersonata dal legislatore che può riconoscere, garantire, limitare e sospendere i diritti. Cesura tra questa concezione e l'art. 2 Cost.

## Art. 2 Cost.: significato di inviolabilità

- - Inviolabilità assoluta non più come attributo delle supreme istituzioni costituzionali;
- - Connotato indelebile dei diritti dell'uomo, dei valori personali e della dignità umana.
- - Processo storico di omogeneizzazione dei valori = ponte verso il sistema angloamericano (A. Baldassarre).

## Interpretazioni dell'art. 2 Cost.

Art. 2 = clausola generale in tema di diritti inviolabili

- 1) Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera):
- - costituzionalizzazione di diritti non previsti dalla Costituzione ma emergenti nella Costituzione materiale, nella coscienza sociale;
- - libertà = valore trascendente rispetto alle traduzioni giuridiche (diritti enumerati positivamente)
- - rapporto di reciproca implicazione tra Costituzione ed evoluzione sociale.

## Interpretazioni dell'art. 2 Cost.

- - Norma a fattispecie aperta (Perlingieri e Barbera ):
- - Diritti alla riservatezza, all'immagine, ai segni distintivi della personalità, dell'ateo, al libero sviluppo della personalità (tutela della sfera sessuale) = sentenze Corte cost. n. 38/1973; 561/1987; 252/1989; 310/1989; 139/1990; 278/1992; 13/1994; 50/1998; 120/2001

## Sent. n. 38 del 1973

- L'applicazione in tali casi dell'art. 700 cod. proc. civ. ai fini di proteggere il diritto alla riservatezza e di evitare pregiudizi imminenti e irreparabili al decoro e alla reputazione degli interessati e dei loro congiunti, mentre non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi.

## Sent. n. 561/1987

- La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.
- Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa l'estensione della tutela accordata dall'ordinamento alle lesioni della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale.
- Pronunciandosi in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale - inteso come "ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica" - dovuto in conseguenza delle violazioni, penalmente sanzionate, di un diritto anch'esso oggetto di diretta tutela costituzionale, e cioè del diritto alla salute, questa Corte ha precisato che "dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione" a tale diritto "come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate" "deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza"



## Sent. n. 310/1989

- Ammesso, come pure questa Corte ha ritenuto (Sent. n. 237/1986) che l'art. 2 Cost. sia riferibile <anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità>, ciò non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa, il quale certo non appartiene ai diritti inviolabili dell'uomo, i soli presidiati dall'art. 2.

## Sent. n. 278/1992

- La conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla legge n.555 del 1912, sembra ispirata alla ratio prevalente di garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche con la coscrizione degli emigrati non più cittadini.
- Tale finalità è divenuta anacronistica.
- L'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha sancito per ogni individuo il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
- Quale che sia il valore delle Dichiarazioni di principi, non v'è dubbio che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica sia da individuarsi anche il diritto di abbandonare il proprio paese.
- Sicchè una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali.



## Sent. n. 13/1994

- Ciò posto, e' certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale.
- Si tratta - come efficacemente e' stato osservato - del diritto ad essere se' stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.
- L'identità personale costituisce quindi un bene per se' medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno e' riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

## Sent. n. 120/2001

- Il secondo comma dell'art. 299 cod. civ., nel regolare l'assunzione del cognome in caso di adozione di maggiorenne che abbia la qualità di figlio naturale, prevede, nel suo primo periodo, che, qualora si tratti di figlio naturale non riconosciuto, l'adottato assuma solo il cognome dell'adottante. La *ratio* di tale norma, sulla quale non ha inciso la sostituzione operata dall'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184, risiede – come rileva la relazione ministeriale – nella ritenuta opportunità di far scomparire il cognome imposto dall'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
- Tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l'invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale ... . Nel caso in esame, non solo l'interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi". Ed è innegabile, d'altra parte, che l'antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l'adottato acquisisca uno *status* del quale era privo non è motivo sufficiente per negare la violazione dell'art. 2 della Costituzione.

## Sentenza n. 293/2000: concetto di dignità umana e art. 2 Cost.

- L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale". Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.
- Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.

## DEFINIZIONI DEI DIRITTI

- 1) Le disposizioni costituzionali cristallizzano i diritti in concetti chiusi agli sviluppi dell'interpretazione o:
- 2) prevedono formule generali = libero sviluppo della personalità?

## Controindicazioni alla tesi della fattispecie aperta

- - Carenza di base testuale.
- - Idea dell'incapacità delle forze politiche di intervenire sul testo costituzionale ove il diritto non sia esplicitamente codificato dalla Costituzione.
- - Sono proprio nuovi diritti?
- Necessità di sfruttare le potenzialità ermeneutiche e semantiche del testo costituzionale.
- Esempi:
- 1) obiezione di coscienza (sent. n. 408/1989) = Artt. 19 e 20 Cost.

## Necessità di utilizzare le potenzialità semantiche ed ermeneutiche del testo costituzionale

- Diritto all'ambiente salubre = art. 32, c. 1 Cost.
- Diritti dell'ateo = art. 21 Cost.
- Altre obiezioni alla tesi della fattispecie aperta:
- - Legame tra istituti della libertà e il concetto del diritto naturale = legame con profili molto labili = incertezza del diritto. Connotati eccessivamente incerti (P. Barile).



## Continua

- Problema dei limiti ai diritti:
- - I diritti non espressamente costituzionalizzati ma riconducibili all'art. 2 come fattispecie aperta avrebbero un regime di garanzia privilegiato rispetto ai diritti espressamente codificati dalla Costituzione;
- - perché:
- - - l'introduzione di un diritto comporta l'introduzione di un obbligo corrispondente = tassatività degli obblighi.

## Obiezioni ulteriori all'art. 2 Cost come fattispecie aperta

- - Art. 2 Cost. come fattispecie aperta = tutela troppo rigida per i “nuovi diritti” = l'intervento del legislatore ordinario sarebbe più difficile per disciplinare i nuovi interessi che emergono nella società.
- - Come si risolvono i conflitti tra diritti “codificati” e “nuovi diritti”?
- - Automatica copertura costituzionale ai diritti contemplati da trattati internazionali?

## Obiezioni all'art. 2 Cost come fattispecie aperta

- 1) Art. 2 = converte i diritti delle convenzioni internazionali in diritti fondamentali di rango costituzionale?
- Approccio eccessivamente formale: gli atti internazionali che rango hanno? Non hanno rango costituzionale.
- 2) Possibilità di antinomie fra diritti ex art. 2 Cost. e diritti contemplati dai trattati internazionali. Come risolvere le antinomie?
- 3) Sent. n. 388/1999 = ex art. 2 Cost. o mediante le integrazioni nell'interpretazione.

## Sent. n. 388/1999 = emblematica di una concezione non formale di diritti fondamentali.

- Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che non si collocano di per se stesse a livello costituzionale (tra le molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre spetta al legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. sentenza n. 399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza n. 167 del 1999) ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione.

## Tesi dell'art. 2 Cost. come fattispecie riassuntiva ma aperta a riconoscere 'nuovi diritti' come sviluppi interpretativi dei diritti riconosciuti dalle norme costituzionali

- - Art. 2 = clausola riassuntiva dei diritti espressamente previsti dalla Costituzione e di quelli ad essa conseguenziali.
- - Tesi ritenuta maggiormente adeguata al dato testuale e alle esigenze di interpretazione delle potenzialità ermeneutiche della Costituzione:
- art. 2 Cost. non come fonte costituzionale dei diritti non codificati ma come fonte che richiami diritti conseguenziali a quelli costituzionalmente codificati = interpretazione ampia della clausola riassuntiva.
- P. Barile: “tutte le libertà aggiuntive rampollano dal tronco di quelle che si leggono in Costituzione”; “trarre dallo stesso articolo diversi contenuti che si riannodano alla tutela e allo sviluppo della persona umana, visti come espressione di un minimo denominatore comune a tutte le libertà .”

## Continua

- Art. 2 Cost.:
- - non aggiunge nuove situazioni giuridiche soggettive a quelle previste dalla Costituzione;
- - norme costituzionali suscettibili di essere tradotte in situazioni giuridiche soggettive non espressamente contemplate dalla Costituzione;
- - matrice e garante dei diritti di libertà non fonte di nuovi diritti;
- - inviolabilità copre sia i diritti espressi sia i diritti consequenziali a quelli espressi.

## SENTENZA N. 98/1979: interpretazione 'chiusa'

**“Non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano  
*necessariamente conseguenti* a quelli costituzionalmente previsti”**

Sentenza n. 161/1985 interpretazione dell'art. 2 Cost. come clausola riassuntiva ma aperta agli sviluppi interpretativi dei diritti costituzionalizzati

- Diritto all'identità sessuale (art. 2 Cost.): diritto alla ricomposizione di soma e psiche.
- Identità sessuale = “dato complesso della personalità determinato da una serie di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ... il o i fattori dominanti”.
- Tutele e affermazione del modo 'naturale di essere', della personalità sessuale al fine di combattere l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione (l. n. 164/1982).



## Continua

- Tesi maggiormente rispondente al problema del rapporto diritto – limite e alla relazione diritto – corrispondente obbligo.
- Esempi:
  - Diritto all'onore e alla reputazione (art. 3 c. 1 Cost.);
  - Diritto di muoversi liberamente (art. 13 Cost.);
  - Diritto di scegliere la propria residenza e domicilio (art. 16 Cost.);
  - Libertà di informazione (art. 21 Cost. comprendente diritto di cronaca e di critica);
  - Diritto di rettifica (artt. 3 e 21 Cost.);
  - Diritto all'obiezione di coscienza (artt. 19, 20 e 23 Cost);

## Continua

- Diritto all'abitazione del convivente more uxorio del defunto locatario (artt. 3 e 42 Cost.);
- Diritto alla libertà sessuale (art. 13 Cost.);
- Diritto alla frequenza scolastica del disabile (artt. 33 e 34 Cost.);
- Diritto dei figli incestuosi al riconoscimento giudiziale della paternità e della maternità (artt. 30, C. 3 e 3 c. 1 Cost.).

## Inviolabilità dei diritti (art. 2 Cost.)

- Concetto non letterale: divieto di violazione dei diritti = rigidità costituzionale;
- Concetto intrinseco ai diritti costituzionali: esistono diritti più essenziali degli altri;
- Inviolabilità anche nei confronti del potere di revisione costituzionale.

## Argomenti principali

- - Diritti fondamentali = disposizioni costituzionali ampie ed elastiche.
- - Costituzione comprende le più ampie potenzialità interpretative.
- - Nuove dimensioni dei diritti = senza previsione costituzionale espressa.

## Inviolabilità

### Irrivedibilità

- Nucleo essenziale o contenuto essenziale dei diritti;
- La violazione comporta la rottura del regime costituzionale, della forma di Stato (P. Barile).

### Rivedibilità

- Modalità di esercizio

Ammissibilità delle revisione espansive  
**Divieto delle revisioni riduttive**

## Esempi

- Art. 13 libertà personale = principio = relazione dell'uomo con sé stesso, con il proprio corpo e con la propria interiorità;
- Art. 14 libertà di domicilio = rapporto tra la persona e i ripari materiali che proteggono l'intimità della persona = proiezione spaziale della persona umana

## Continua

Art. 15 libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione = relazione dell'uomo con l'uomo diretta a scambiare informazioni;

- Art. 21 libertà di manifestazione del pensiero mediante mezzi di diffusione = rapporto dell'uomo con altri uomini per divulgare i prodotti del pensiero (informazioni, notizie, opinioni, creazioni ecc.);



Art. 17 libertà di riunione: relazione dei singoli fra di loro = l'agire collettivo;

Art. 18 libertà di associazione: relazione dei singoli caratterizzata da un agire collettivo attraverso un'entità giuridica

## Contenuti dei diritti

- Classificazione dei diritti in generazioni = evento storico della proclamazione;
- I diritti possono essere classificati in base ad elementi strutturali?
- Due opzioni:
  - 1) Diritti che incorporano valori = approccio astratto.
  - 2) Diritti = decisioni casuali di un giudice (approccio concreto)

## Libertà negative e diritti positivi secondo un approccio astratto

- - Precedenza logica delle libertà negative rispetto ai diritti positivi;
- - Graduabilità dei diritti positivi (prestazioni);
- - Obbligo di astensione (libertà negative).

## Libertà personale cosa comprende? Problema della definizione della tutela giuridica di un bene.

- - arresti arbitrari;
- - coercizioni fisiche;
- - perquisizioni e ispezioni invasive su persone e cose;
- - obblighi gravanti su soggetti (d.a.s.p.o.);
- - degradazione della dignità della persona.

## Libertà domiciliare

- - Libertà personale = protezione della persona da atti che ne comprimono i movimenti.
- - Libertà domiciliare = protezione della sfera spaziale di proiezione della persona umana.
- Art. 14 c. 3 Cost. = limitazione della libertà negativa da parte delle leggi fiscali = rimodulazione del contenuto del diritto.

## Impossibilità di definizioni astratte

- - numero illimitato di variabili;
- - rebus sic stantibus;
- - problema del bilanciamento fra interessi;
- - classificazione fra libertà negative e diritti positivi non è strutturale:

## Continua

- Problema del costo a carico dell'erario: solo i diritti positivi costano?
- Diritto alla salute; libertà di manifestazione del pensiero (componente astensiva e positiva);
- Libertà negative (libertà personale, libertà domiciliare, proprietà) = necessità di apparati di sicurezza e giudiziari.

## Continua

- Non vi sono gerarchie predefinite di diritti.
- La differenziazione strutturale fra diritti è ideologica (R. Bin).
- Gerarchie sono pragmatiche = frutto delle scelte politiche pubbliche (importanza dei meccanismi di esenzione fiscale).
- Contenuti dei diritti fondamentali = organizzazione pubblica.



## Cosa sono i diritti fondamentali?

- Strategie argomentative basate su coordinate di fatto e di diritto legate al caso concreto; inesistenza di una differenza tra contenuto essenziale e modalità di esercizio del diritto (R. Bin).

## Diritti inviolabili

- - Limiti impliciti alla revisione costituzionale:
  - Art. 1 Cost.: sovranità popolare;
  - Art. 5 Cost.: autonomia;
  - Art. 2 Cost.;
  - Art. 3 Cost.

# Corte cost. n. 1146/1988

- “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.

## Organi costituzionali che preservano l'irriducibilità dei diritti nel sistema costituzionale:

- - Presidente della Repubblica: rifiuto di promulgazione; rinvio alle Camere;
- - Corte costituzionale (giudizio di costituzionalità delle leggi soprattutto).

# Corte cost. 366/1991

- “La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana - comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente. In base all'art. 15 della Costituzione, lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria”.

## Definizione di contenuto essenziale: Corte cost. n. 42/2000

- “La Costituzione ... esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali – sostanziali e strumentali - cioè gli "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" di cui all'art. 38 e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili dalla generalità dei lavoratori. Questo è il nucleo costituzionale irrinunciabile, un nucleo che lascia largo spazio alla discrezionalità legislativa, nella disciplina degli aspetti organizzativi, finanziari e funzionali della materia. Di contro, l'abrogazione referendaria del decreto n. 804 del 1947 contraddice puntualmente questo nucleo, eliminando strutture operanti nel campo previdenziale direttamente riconducibili a quelle previste dall'art. 38, quarto comma, della Costituzione e finendo per trasferire le loro attività, oggi non lucrative e garantite a tutti i lavoratori, al campo dell'autonomia privata, cioè delle libere scelte individuali. E', in proposito, rivelatrice la richiesta di abrogazione referendaria dell'art. 3, secondo comma, già ricordato come quello che, dal punto di vista dei caratteri delle prestazioni, rispecchia direttamente e senza possibilità di opzioni diverse per il legislatore – quanto alla natura non di lucro dell'attività e alla generalità delle prestazioni - il senso della garanzia previdenziale voluta dalla Costituzione”.

## Sentenza n. 158/2001

- “Vero é che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell’ambiente carcerario; per cui é ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, nè tale specificità, nè la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato”.